

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 1 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1.1. Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza le proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa applicabile, nonché a quanto proposto in sede di offerta, dando immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circostanza influente sull’esecuzione del contratto.

1.2. Tutti gli obblighi e tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, incluse le spese relative alle risorse umane e alle attrezzature, devono intendersi a completo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nel contratto come a carico della Stazione appaltante.

1.3. Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per i casi di infortuni e danni arrecati, per fatto del proprio personale o del personale dei subappaltatori, al personale o alle cose della Stazione appaltante e a terzi o alle loro cose, tenendo indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione giudiziaria promossa nei suoi confronti.

1.4. Il Fornitore si obbliga a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa o azione risarcitoria che eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti per eventuali inadempienze delle prestazioni contrattuali.

1.5. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Territoriali e Nazionali di Lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

1.6. Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest’ultima necessarie al fine di verificare l’adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza e assistenza.

1.7. Gli obblighi del Fornitore nei confronti della Stazione appaltante sussistono anche nei confronti dei subcontraenti interessati all’acquisizione dei servizi e delle forniture e trovano applicazione anche a eventuali subappaltatori.

Art. 2 – CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI

2.1. Il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, comunicati dal Fornitore alla Stazione appaltante mediante adeguata compilazione del DGUE o altra dichiarazione equivalente, deve sussistere al momento della stipulazione del contratto e deve permanere per l'intera esecuzione del contratto.

2.2. Durante l'esecuzione del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali è verificato dalla Stazione appaltante mediante idonei controlli, anche a campione, da svolgersi secondo le modalità previste dalla disciplina specifica dell'Ente.

Art. 3 – RISCHI DA INTERFERENZA

3.1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, qualora fossero individuati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

3.2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, l'anzidetta disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni.

Art. 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. Le fatture devono obbligatoriamente riportare i riferimenti dell'affidamento cui si riferiscono (Numero di Ordine/Contratto, CUP, CIG), in mancanza dei quali la Stazione appaltante non può procedere al pagamento.

4.2. I pagamenti delle fatture, corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o della fornitura, sono disposti di norma entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse o dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi se successiva, sempre che le merci o i servizi siano regolari e siano approvati dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove nominato.

4.3. Prima di procedere al pagamento e ove ricorrano determinati presupposti, la Stazione appaltante verifica l'insussistenza a carico del Fornitore di situazioni di inadempienza fiscale ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e l'insussistenza di situazioni di inadempienza contributiva, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on line.

4.4. Il rispetto del termine di pagamento è assicurato qualora le verifiche attestino la regolarità fiscale e contributiva del Fornitore.

4.5. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, l'IVA esposta in fattura è trattenuta dalla Stazione appaltante al momento del pagamento e successivamente versata direttamente all'Erario.

4.6. Qualora il Fornitore sia assoggettato ai controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 98, 100 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici, il pagamento del corrispettivo contrattuale è sospeso finché tali verifiche non abbiano dato esito positivo.

4.7. Eventuali penali sono detratte dall'importo dovuto al Fornitore.

Art. 5 – GARANZIE DEFINITIVE

5.1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice dei Contratti Pubblici, è facoltà della Stazione appaltante non richiedere al Fornitore la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, a condizione che l'esonero dalla prestazione della garanzia sia adeguatamente motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

5.2. Eventuali garanzie definitive (sotto forma di cauzione o fideiussione) richieste dalla Stazione appaltante devono essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto e il relativo ammontare è determinato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 6 – PENALI

6.1. Ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la Stazione appaltante applica le penali, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

6.2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in contratto in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

6.3. La Stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'applicazione di penali nei limiti sopra indicati in caso di non regolare/corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore.

6.4. L'applicazione delle penali è effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione delle fatture, previa contestazione scritta al Fornitore trasmessa via fax o pec, con assegnazione allo stesso di un termine massimo di dieci giorni per la trasmissione di eventuali controdeduzioni.

6.5. Nell'ipotesi in cui, per effetto del cumulo, l'ammontare delle penali superi il valore massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1. In materia di risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile applicabili in materia, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di prevedere espressamente nel contratto specifiche ipotesi di risoluzione contrattuale.

7.2. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

7.3. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

7.4. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 98, 100 del Codice dei Contratti Pubblici, richiesti e posseduti al momento della sottoscrizione del contratto.

7.5. La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione da parte del Fornitore degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Stazione appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice dei Contratti Pubblici;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) avvio a carico del Fornitore delle procedure di Fallimento o di Concordato preventivo;
- e) applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- f) mancata sottoscrizione del contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali nel caso indicato nel successivo art. 15.4.

7.6. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7.7. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante procede all'escussione della garanzia definitiva ove prestata nei limiti del danno derivante dall'inadempimento e dell'applicazione di eventuali penali, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 8 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

8.1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite sino al raggiungimento di 4/5 del valore del contratto.

8.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi e le forniture e ne effettua la verifica della regolarità.

8.3. La Stazione appaltante riconosce al Fornitore la facoltà di recedere dal contratto, con un congruo preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o pec, con pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

9.1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

10.1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, del Codice dei Contratti Pubblici, e comunque nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 11 – SUBAPPALTO

11.1. Il subappalto è rimesso alla Lettera d'invito ed è consentito alle condizioni ivi indicate e, in ogni caso, alle condizioni poste dall'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di servizi che per la loro natura impongano particolari cautele, la Stazione appaltante potrà individuare limiti entro cui sia ammissibile il subappalto; è comunque vietato il subappalto completo delle prestazioni contrattuali.

11.2. Il Fornitore non può comunque subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura o il servizio oggetto del contratto, senza la previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

11.3. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione necessari in relazione alla prestazione subappaltata e il DGUE sottoscritto dal subappaltatore o altra dichiarazione equivalente.

11.4. In caso di subappalto, il Fornitore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante dell'adempimento delle prestazioni contrattuali e degli obblighi previsti consensualmente dalle parti.

11.5. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ

12.1. Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite nei limiti di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 13 – DOVERE DI RISERVATEZZA

13.1. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, il know-how, nonché dati o fatti inerenti alla Stazione appaltante.

Art. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1. La Stazione appaltante e il Fornitore si impegnano, nell'esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

14.2. La Stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con il Fornitore, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

14.3. Il Fornitore si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

14.4. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

14.5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010, il Fornitore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, utilizzando l'apposito modello fornito, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1. La Stazione appaltante è Titolare del trattamento dei dati personali, forniti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipulazione del contratto ed eventualmente nel corso dello svolgimento dell'attività.

15.2. I dati personali sono trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto in dettaglio nell'informativa privacy contenuta nella Richiesta di offerta e/o nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta.

15.3. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

15.4. Qualora l'attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, tale nomina avviene con separato atto scritto. In tal caso, il Fornitore si impegna a trattare i dati personali secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia.

15.5. La Stazione appaltante è tenuta alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza (cfr. art. 1, comma 32, L. 190/2012; art. 37 del D.Lgs. 33/2013; art. 20 D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 16 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

16.1. La violazione, da parte de fornitore, delle regole previste dal MOG 231 adottato dalla stazione appaltante rappresenterà grave inadempimento contrattuale e la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, ed inoltre potrà agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

16.2. Il Fornitore comunicherà in caso di violazioni dei principi contenuti nel MOG 231, ogni segnalazione, oltre che eventuali richieste, all'Organismo di Vigilanza 231 della Stazione appaltante, attraverso la e-mail: odv.promos@promositalia.camcom.it.

Art. 17 – RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1. Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di servizio o di fornitura, si applicano gli artt. 210 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) e 212 (Transazione) del Codice dei Contratti Pubblici.

17.2. In caso di fallimento dei menzionati rimedi di risoluzione stragiudiziale, per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Tribunale ordinario di Milano.

Art. 18 – MODIFICHE E RINVIO

18.1. Qualsiasi modifica o integrazione del contratto deve risultare da atto scritto, non essendo ammissibili modifiche/integrazioni orali.

18.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel Contratto e nei Documenti contrattuali, si fa integrale rinvio alle disposizioni legislative applicabili e vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

19.1. Le presenti Condizioni Generali prevalgono rispetto a ogni altra disposizione contrattuale prevista da eventuali Condizioni Generali del Fornitore.

Approvate con determina del Direttore Generale n. 96 del 2 ottobre 2024